

Roma 02.06.2020

Prot. 177.2020 COVID-19 DPI

Quesito

Le mascherine chirurgiche sono DPI anche per i volontari?

Risposta

E' necessario riprendere l'art. 16 nella formulazione definitiva contenuta nella citata Legge 27/2020 che dispone:

Articolo 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

(Decreto-legge 18/20 come convertito dalla legge n. 27, 24 aprile 2020)

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81¹, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sanitarie sull'immissione in commercio.

L'art. 16 di cui sopra va letto in combinato disposto con l'art. 66 del Decreto Legge 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).

E' proprio l'art. 66² che disponendo modifiche all'art. 16 del D.L. 18/2020 convertito in Legge (24.04.2020 n. 27) amplia la platea dei soggetti utilizzatori e destinatari dei DPI ovvero delle mascherine chirurgiche. Infatti il testo del nuovo Decreto Legge sostituisce "per i lavoratori" con "**per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non**". Pertanto le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (il cui uso è disciplinato dall'art. 5 bis c. 3 del D.L. 18/2020) sono considerate Dispositivi di Protezione Individuale e

¹ **Articolo 74 - Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si intende per *dispositivo di protezione individuale*, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

² **Art. 66**

1. All'art. 16, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non";
 - b) Al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma di applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari".

devono essere utilizzate dai soggetti come sopra identificati, sia in ambito sanitario che non, che nello svolgimento delle loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.

In ogni caso la valutazione ultima dovrà tenere conto della tipologia di servizio, del fattore di rischio specifico e/o generico, del fattore di rischio residuo e validata dal medico competente in considerazione del quadro complessivo oggettivo e soggettivo dell'ente.

Distinti saluti.

UNEBA – Servizio SAIL